

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 1988 per la limitazione dell'uso di clorofluorocarburi e halon

(88/C 285/01)

Gazzetta ufficiale n. C 285 del 09/11/1988 PAG. 0001 - 0002

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando che è accertato che le emissioni continue di taluni clorofluorocarburi e halon ai livelli attuali possono causare un grave danno allo strato di ozono;

che è internazionalmente riconosciuta la necessità di ridurre in modo significativo sia la produzione sia il consumo di tali sostanze;

che le decisioni 80/372/CEE (1) e 82/795/CEE (2) prevedono controlli che sono di effetto limitato e riguardano soltanto due di tali sostanze (CFC 11 e CFC 12);

considerando che la Comunità e alcuni Stati membri hanno firmato il 22 marzo 1985 la convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono;

considerando che la Comunità e alcuni Stati membri hanno firmato il 16 settembre 1987 il protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;

considerando che il Consiglio ha adottato la decisione 88/540/CEE relativa alla conclusione della convenzione di Vienna e del protocollo di Montreal (3);

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3322/88 relativo a taluni clorofluorocarburi e halon che riducono lo strato di ozono (4);

considerando che i recenti studi scientifici hanno confermato che si è già verificata una certa riduzione dello strato di ozono e che i mutamenti osservati possono essere dovuti in tutto o in parte alla crescente presenza nell'atmosfera di tracce di gas, in particolare di clorofluorocarburi;

considerando che è importante ottenere il massimo grado raggiungibile di sostituzione dei clorofluorocarburi e halon in tutti i settori d'uso;

considerando che molti Stati membri hanno raggiunto accordi volontari con i produttori di aerosol per la progressiva riduzione e se possibile l'eliminazione dei clorofluorocarburi da tali prodotti, 1. FA NOTARE che, oltre all'adozione del regolamento (CEE) n. 3322/88, nella Comunità dovrà essere intrapresa un'azione urgente allo scopo di limitare l'uso di clorofluorocarburi e halon nei prodotti e manufatti che li contengono e nei procedimenti che li utilizzano, in particolare con le misure citate in seguito;

2. SOTTOLINEA la necessità che la Comunità e gli Stati membri incoraggino ulteriormente la ricerca in materia di cambiamenti climatici e strato di ozono e, di concerto con l'industria, sui prodotti, i manufatti o i procedimenti alternativi non nocivi per l'ambiente;

3. INVITA la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ad avviare discussioni su accordi volontari a livello comunitario con tutte le industrie interessate per costituire clorofluorocarburi e halon, ove sia possibile, nei prodotti quali gli aerosol o nei manufatti e procedimenti che li utilizzano oppure, ove tale sostituzione non sia realizzabile, per ridurre l'uso di queste sostanze, in modo che i quantitativi totali utilizzati siano ridotti il più possibile.

Invita inoltre la Commissione a riferirgli in merito ai progressi compiuti;

4. INVITA la Commissione ad avviare, in collaborazione con gli Stati membri, discussioni con le industrie interessate allo scopo di concludere un accordo volontario su un'etichetta unica della Comunità per i prodotti esenti da clorofluorocarburi;

5. RILEVA la grande importanza del fatto che la riduzione dell'uso nella Comunità di clorofluorocarburi e halon in prodotti, manufatti e procedimenti, quale risulta dalle misure nazionali o comunitarie di cui sopra, non sia controbilanciata dall'aumento dell'impiego di tali sostanze per altre utilizzazioni o dall'aumento in altre parti della Comunità bensì sia

salvaguardata per la tutela della salute umana e dell'ambiente;
pertanto CHIEDE alla Commissione di valutare annualmente l'impatto delle riduzioni
ottenute e di sottoporre entro il 31 dicembre 1990, e successivamente ad intervalli regolari,
una relazione al Consiglio.

Se necessario la Commissione presenterà al Consiglio proposte appropriate.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1988. Per il Consiglio
Il Presidente V. PAPANDREOU

- (1) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 45.
- (2) GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 29.
- (3) GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 8.
- (4) GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 1.